

**TRIBUNALE DI GORIZIA**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**  
**CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C.**

**BON CINZIA**, nata a Gorizia il 20 dicembre 1965, residente in Cormons via Aldo Sbritz n. 3, C.F. BNOCNZ65T60E098P;

**ORLANDI MASSIMO**, nato a Latisana il 9 novembre 1959, residente in Fogliano Redipuglia via S. Michele n. 42/5, C.F. RLNMSM59S09E473B;

**TOSTO FRANCESCA**, nata a Udine il 19 aprile 1973, residente in Grado via Marina n. 53-P1, C.F. TSTFNC73D59L483F;

**PICARIELLO ANTONELLA**, nata a Gorizia il 17 settembre 1980, residente in San Lorenzo Isontino via Boschetto n. 3/A, C.F. PCRNNL80P57E098E;

**CAPPIELLO PAOLA CHIARA**, nata a Gorizia il 21 giugno 1983, residente in Gorizia via Manzoni n. 5, C.F. CPPPCH83H61E098Y;

**GIUFFRIDA ROMINA ANNUNZIATA GRAZIELLA**, nata a Catania il 6 luglio 1970, residente in Catania via Santangelo Fulci n. 12 p.1, C.F. GFFRNN70L46C351H;

**SIMONE FRANCESCA**, nata a Trieste il 1° ottobre 1979, residente in Gorizia via dei Campi n. 34, C.F. SMNFNC79R41L424K;

**PINTAR GRETA**, nata a Gorizia il 29 agosto 1971, residente in Gorizia località Piuma n. 8, C.F. PNTGRT71M69E098D;

**MENEGUZZO MATTEO**, nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 4 dicembre 1979, residente in Mossa via dei Fiori n. 10, C.F. MNGMTT79T04C847A;

**SALPIETRO MARIA**, nata a Ucria (ME) il 18 febbraio 1970, residente in Gorizia via Don Bosco n. 11, C.F. SLPMRA70B58L482Q;

**MEDICA DANIELA**, nata a Gorizia il 1° giugno 1973, residente in Gorizia via Faiti n. 5, C.F. MDCDNL73H41E098E;

**VOCCA LOREDANA**, nata a Cles (TN) il 12 febbraio 1964, residente in Fogliano via Cestai n. 26, C.F. VCCLDN64B52C794K;

**GIULIANA SALVATORE**, nato a Mazzarino (CL) il 18 febbraio 1980, residente in Riesi via Brunito n. 33, C.F. GLNSVT80B18F065B;

**PROCIDA ANGELA**, nata a Salerno il 27 ottobre 1983, residente in S. Cipriano Piacentino (SA) via Molino n. 30, C.F. PRCNGL83R67H703S;

**MARTINI FRANCESCA**, nata a Gorizia il 21 maggio 1975, residente in Gorizia via Morelli n. 34, C.F. MRTFNC75E61E098Q;

**PIEMONTE VIVIANA**, nata a Gorizia il 19 giugno 1979, residente in Gorizia via Serra n. 47, C.F. PMNVVN79H59E098Z;

**BATISTIC VANJA**, nata a San Pietro (EE) il 5 febbraio 1980, residente in Gorizia via Giustiniani n. 40, C.F. BTSVNJ80B45Z118G;

**LAVRENCIC CRISTIAN**, nato a Monfalcone il 12 novembre 1983, residente in Doberdò del Lago via Bonetti n. 6, C.F. LVRCST83S12F356I;

**BOER ERICA**, nata a Monfalcone il 5 ottobre 1970, residente in Turriaco (GO) via Oberdan n. 11, C.F. BRORCE70R45F356Y;

**DEGENHARDT SAMANTHA**, nata a Udine l'8 novembre 1968, residente in Gorizia via Generale Cascino n. 5/B5, C.F. DGNSNT68S48L483B;

**BATISTIC KATJA**, nata a Gorizia l'8 agosto 1981, residente in Gorizia località Groppai n. 8, C.F. BTSKTJ81M48E098C;

**BUZIN VESNA**, nata a Gorizia il 4 marzo 1981, residente in fraz. Rupa – Savogna D'Isonzo (GO) via Basovizza n. 4, C.F. BZNVSN81C44E098G;

**PUPPIN ANTONIA**, nata ad Oderzo il 26 luglio 1962, residente in Gorizia via del Carso n. 30/B, C.F. PPPNTN62L66F999D;

**BRAINI HELENA**, nata a Gorizia il 12 marzo 1978, residente in Gorizia via Pola n. 31, C.F. BRNHNL78C52E098E;

**VISINTIN LAURA**, nata a Cormons l'11 aprile 1966, residente in San Lorenzo Isontino (GO) via degli Orti n. 6, C.F. VSNLRA66D51D014K;

**CORIA SARA**, nata a Ragusa il 3 gennaio 1977, residente in Pozzallo (RG) via Stati Uniti d’America n. 1, C.F. CROSA77A43H163L;

**BALLAMINUT SARA**, nata a Gorizia il 12 marzo 1979, residente in San Pier d’Isonzo (GO) via Ravera n. 8/3, C.F. BLLSRA79C52E098L;

**CAMARATA MARIA GRAZIA**, nata a Randazzo (CT) il 21 marzo 1969, residente in Gorizia via Margotti n. 9, C.F. CMRMGR69C61H175B;

**SCARPA MATTEO**, nato a Trieste il 4 ottobre 1979, residente in Ronchi dei Legionari (GO) via Redipuglia n. 19/L, C.F. SCRMTT79R04L424L;

**OZBOT FIORENZA**, nata a Gorizia il 18 luglio 1966, residente in Gorizia via Pietro Colobini n. 12, C.F. ZBTFNZ66L58E098O;

**BRUNO LUCIA ROSARIA**, nata a Caltanissetta (CL) il 2 gennaio 1982, residente in Ronchi dei Legionari (GO) via Pietro Ascagni n. 6/B, C.F. BRNLRS82A42B429I;

**LINI GIANNA**, nata a Gorizia l’8 maggio 1965, residente in Gorizia via IX Agosto n. 20, C.F. LNIGNN65E48E098E;

**CERFEDA ANNA MARIA**, nata a Diso (LE) il 22 settembre 1967, residente in Monfalcone (GO) via S. Rita n. 15, C.F. CRFNMR67P62D305M;

**SCRIDEL ELISABETTA**, nata a Monfalcone (GO) il 26 aprile 1959, residente in Monfalcone via Aquileia n. 12, C.F. SCRLBT59D66F356E;

**FERLETTI ELISA**, nata a Gorizia il 13 dicembre 1974, residente in Ronchi dei Legionari (GO) via Dobbia n. 56, C.F. FRLLSE74T53E098L;

**GAMBUTO ANTONELLA**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 13 aprile 1975, residente in Ronchi dei Legionari (GO) P.le 8 Marzo n. 2, C.F. GMBNLL75D53H926B;

**FONTANA MONICA**, nata a Monfalcone il 26 ottobre 1983, residente in Ronchi dei Legionari (GO) via del Cotonificio n. 1, C.F. FNT-MNC83R66F356B;

**CAVALLO ORIANA**, nata a Siracusa (SR) il 10 aprile 1982, residente in Monfalcone (GO) via Giacomo Leopardi n. 12, C.F. CVLRNO82D50I754Y;

**LO MAGNO RITA**, nata a Ragusa (RG) il 26 marzo 1980, residente in Monfalcone via delle Vigne n. 34/A, C.F. LMGRTI80C66H163F;

**CERNIC MARINKA**, nata a Gorizia il 29 settembre 1963, residente in Gorizia via Ciconi n. 6/E, C.F. CRNMNK63P69E098J;

**PELLEGRINO ANNALISA**, nata a Surbo (LE) il 28 settembre 1978, residente in San Lorenzo Isontino (GO) via Pottendorf n. 43/B, C.F. PLLNLS78P68L011P;

**SOMMA FILOMENA**, nata a Pimonte (NA) il 14 febbraio 1959, residente in Monfalcone via Pacinotti n. 30, C.F. SMMFMN59B54G670N;

**LUPIERI SONIA**, nata a Monfalcone (GO) il 29 marzo 1977, residente in San Canzian d'Isonzo (GO) via delle Grodate n. 3, C.F. LPRSNO77C69F356L;

**MARCHESAN AMBRA**, nata a Grado il 5 aprile 1972, residente in Grado (GO) via Romana n. 1, C.F. MRCMBR72D45E125B;

**SFILIGOJ ERIKA ELIZA**, nata a Gorizia il 14 giugno 1981, residente in Gorizia via Monte Calvario n. 46, C.F. SFLRLZ81H54E098V;

**RAIMONDI FRANCESCA**, nata a Grado il 19 agosto 1972, residente in Grado via Campo S. Ermacora e Fortunato n. 2, C.F. RMNFNC72M59E125T;

**CAVALLO ANNA**, nata a Siracusa (SR) il 30 giugno 1980, residente in Monfalcone via G. Leopardi n. 12, C.F. CVLNNA80H70I754Q;

**BALDO ELENA**, nata a Grado il 28 dicembre 1979, residente in Grado Riva Sant'Andrea n. 16/A, C.F. BLDLNE79T68E125H;

**D'ANELLO VIRGINIA**, nata a San Severo (FG) il 15 gennaio 1972, residente in Monfalcone via degli Argonauti n. 21, C.F. DNLVGN72A55I158N;

**TERLATI ROSA**, nata a Gela (CL) il 29 ottobre 1967, residente in Ronchi dei Legionari via P. Zorutti n. 12, C.F. TRLRSO67R69D960K;

**DE GIORGI VALENTINA**, nata a Scorrano (LE) il 16 giugno 1983, residente in Farra d'Isonzo via Gorizia n. 51/E, C.F. DGRVNT83H56I549E;

**LOGOZZO FLAVIA**, nata a Locri (RC) il 14 giugno 1979, residente in Grado (GO) via Volta n. 20, C.F. LGZFLV79H54D976K;

**CATAPANO ALESSANDRA**, nata a Gorizia il 29 dicembre 1982, residente in Gorizia via Manzoni n. 19, C.F. CTPLSN82T69E098C;

**SKOLARIS MOJCA**, nata in Slovenia (EE) il 25 gennaio 1975, residente in San Floriano del Collio (GO) loc. Giasbana n. 26, C.F. SKLMJC75A65Z150E

**PINTAR MATJAZ**, nato a Gorizia il 2 dicembre 1977, residente in Gorizia località Groppai n. 8, C.F. PNTMJZ77T02E098I;

**REGA ROSA**, nata a Palma Campania (NA) l'8 dicembre 1962, residente in Fiumicello via Donatori di Sangue n. 11, C.F. RGERSO62T48G283Q;

**PUZONE LAURA**, nata a Treviso (TV) il 14 marzo 1979, residente in Monfalcone (GO) via San Vincenzo de' Paoli n. 4, C.F. PZNLRA79C54L407T;

**DURANTI LAURA**, nata a Gorizia il 27 agosto 1971, residente in Dolegna del Collio (GO) loc. Dolegna di Sopra n. 7, C.F. DRNLRA71M67E098Z;

**RUBERTO FRANCESCA**, nata a Baiano (AV) il 12 agosto 1975, residente in Monfalcone (GO) via F.lli Cervi n. 4, C.F. RBRFNC75M52A580M;

**COLANGELO PAOLA**, nata a Biseglie (BA) il 25 dicembre 1971, residente in Monfalcone (GO) via delle Vigne n. 5/A, C.F. CLNPLA71T65A883K;

**CORAZZA MARINA**, nata a Grado il 5 marzo 1961, residente in Grado (GO) via Marchesini n. 16, C.F. CRZMRN61C45E125F;

**MILOVAN GIORGIO**, nato a Gorizia il 10 ottobre 1966, residente in Ronchi dei Legionari (GO) via Mascagni n. 5, C.F. MLVG RG66R10E098T;

**CARNEMOLLA GIOVANNA**, nata a Ragusa il 3 giugno 1973, residente in Pozzallo (RG) via Carlo Cattaneo n. 111, C.F. CRNGNN73H43H163T;

**STASI ALESSIA**, nata a Gorizia il 18 maggio 1981, residente in Gorizia, via Cantarutti n. 13, C.F. STSLSS81E58E098O, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Quagliaro (C.F. QGLMRC68C26H816V) per procure in calce al presente ricorso, con domicilio eletto in Udine, via Brenari n. 29/E e con richiesta di ricevere comunicazioni via fax al n. 0432/289331 o all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.quagliaro@avvocatiudine.it

***Ricorrenti***

## CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,**  
in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere  
76/A, C.F. 80185250588.

***Resistente***

OGGETTO: INSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.

## FATTO

Tutti i ricorrenti sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (c.d. vecchio ordinamento). Batistic Katja, Batistic Vanja, Braini Helena, Buzin Vesna, Cernic Marinka, Degenhardt Samantha, Lavrencic Cristian, Pintar Greta, Pintar Matjaz, Sfiligoj Erika Eliza, Skolaris Mojca sono madrelingua slovena e sono in possesso del diploma magistrale ottenuto nella predetta lingua entro l'anno scolastico suddetto ([doc. 1](#)).

I ricorrenti sono inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto. Detta fascia comprende i docenti abilitati, ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento. Dalle graduatorie d'istituto attinge il dirigente scolastico per il conferimento delle supplenze.

Le graduatorie d'istituto non sono utilizzabili per l'individuazione del personale da assumere a tempo indeterminato.

Ai ricorrenti è stata impedita l'inclusione, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento in lingua italiana e slovena (in quest'ultima avrebbero ulteriormente diritto di essere inseriti i docenti elencati nel secondo periodo della presente narrativa), cioè è stato precluso l'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato (50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R. ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994).

Ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento il M.I.U.R. non riconosce, infatti, la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il c.d. vecchio ordinamento (da ultimo, decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, [doc. 2](#) e [doc. 2.1](#)).

Di contro, dapprima in sede consultiva il Consiglio di Stato ha chiarito che, prima dell'introduzione della laurea in scienze della formazione, il conseguimento del diploma entro l'anno scolastico 2001/2002 abilitava all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e in quella primaria ai sensi dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e dell'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297 (inoltre D.M. 10 marzo 1997, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, art. 15<sup>7</sup>; d.d.g. 24 settembre 2012, n. 82) (Con. Stato, Sez. II, Parere 11 settembre 2013, n. 3813).

Il Consiglio di Stato, quindi, in sede contenziosa, ribadendo il valore abilitante del diploma, ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ostava all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (ora ad esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c) (Cons. Stato, 16 aprile 2015, n. 1973).

Il M.I.U.R. rifiuta l'inserimento nelle graduatorie di quanti non abbiano conseguito una sentenza o un provvedimento cautelare favorevoli ([doc. 3](#)).

## DIRITTO

La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *sub A*), Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria, annovera alla lett. A.1) *“l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria permanente”*.

I ricorrenti sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo abilitante all'insegnamento, e quindi chie-

dono che sia accertato il loro diritto di essere inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

*“Avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che sono disponibili”, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass., sez. un., 2 aprile 2015, n. 6752; Cass., sez. un., n. 3032/11; Cass., sez. un., 23 luglio 2014, n. 16756, Cass., sez. un., n. 3399/08; Cass., sez. un., 17466/09; Cass., sez. un., n. 22805/10).*

Con il presente ricorso, insomma, non viene impugnato soltanto un D.M. (siffatta impugnazione “mirata” contro la mera regolamentazione della graduatoria determinerebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, Cass., sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27991), atto che casomai dovrà essere disapplicato, ma viene richiesto l'accertamento del diritto soggettivo all'inclusione in graduatoria essendo i lavoratori in possesso di un titolo abilitante previsto dalla legge e ritenuto illegittimamente non idoneo all'inclusione da parte di un atto amministrativo posto in essere con i poteri del datore di lavoro (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2625).

Perciò, proprio con riguardo alla fattispecie in esame il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione (Tar Lazio, sez. III, 2 luglio 2015, n. 8838, in quanto *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (T.A.R. Lazio, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17 aprile 2014, n. 4202;



*T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 15 gennaio 2015 n. 15; Cass. sez. un. 13 febbraio 2008, n. 3399; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11)*”.

Ed ancora la giurisdizione è stata declinata a favore del giudice ordinario ogniqualevolta sia stata impugnata - unitamente al DM. - anche la graduatoria. Così da ultimo il T.A.R. Lazio, sez. III bis., 26 febbraio 2015, n. 6445 ha declinato la giurisdizione in fattispecie assolutamente sovrapponibile alla presente, su ricorso avverso le G.A.E. nella parte in cui non ammettono l’inclusione dei docenti in possesso dell’abilitazione conseguita mediante i P.A.S.

In effetti, la posizione giuridica soggettiva degli aspiranti all’inserimento in graduatoria permanente assume la consistenza di diritto soggettivo, l’attività esercitata dall’amministrazione è **priva di discrezionalità in ordine al possesso dei titoli, che è l’unica questione dedotta nella presente causa**; infine, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, cioè valutativa e non meramente accertativa e manca un atto finale di approvazione.

Il diritto soggettivo azionato non afferisce all’assunzione, ma al valore abilitante del titolo che costituisce presupposto legittimante l’iscrizione in una graduatoria retta da regole che prevedono criteri fissi e predeterminati e che non vengono contestati (fatta eccezione per quanto dedotto nel presente atto, naturalmente).

L’assenza di una procedura concorsuale finalizzata alla copertura di specifici posti esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario.

L’azione dei ricorrenti per l’inserimento della graduatoria attiene esclusivamente alla posizione giuridica in graduatoria relativa ai singoli rapporti e non ha ad oggetto la costituzione diretta del rapporto di lavoro ex art. 63<sup>2</sup> del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mentre la posizione dei soggetti già inclusi in graduatoria, la cui collocazione potrebbe essere pregiudicata in conseguenza di un’eventuale pronuncia favorevole, è assimilabile a quella di un qualsiasi

altro avente causa dall'amministrazione nei confronti del quale la sentenza passata in giudicato può spiegare efficacia indiretta e riflessa ai sensi dell'art. 2909 c.c. (*e multis*, Cass., sez. lav., 2 aprile 2015, n. 6752 referita proprio al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti; Trib. Napoli, 9 febbraio 2015; confermano, argomentando *a contrariis*, Cass., sez. lav., 7 luglio 2009, n. 15912 e 5 giugno 2008, n. 14914, che ravvisano il liti-sconsorzio necessario nella diversa ipotesi di domanda costitutiva del rapporto di lavoro).

Come sopra accennato, i ricorrenti non hanno potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, perché il M.I.U.R. non ha mai riconosciuto il valore abilitante del diploma, sicché ai ricorrenti è stata consentita soltanto l'inclusione nelle graduatorie d'istituto che, come noto, non sono utilizzabili per l'eventuale individuazione ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato (c.d. immissione in ruolo).

Di contro, la Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 605, lett. c della l. 296/2006) ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed ha impedito l'inserimento nella terza fascia soltanto dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La legge 296/2006 ha fatto espressamente salvo l'inserimento dei "*docenti già in possesso di abilitazione*" quali sono i ricorrenti:

*"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-*

*legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”.*

Infatti, l'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1997, n. 175 - Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare - precisa che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”.*

Come esposto in narrativa, il valore di titolo abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato con il parere n. 3813 dell'11 settembre 2013 e, quindi, lo stesso supremo consesso della giustizia amministrativa ha ribadito, con sentenza n. 1973/2015, la predetta valenza del diploma, dichiarando l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017: *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. ... Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella*

*terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”.*

Dunque, mentre la legge attribuiva ai ricorrenti il diritto soggettivo all’inserimento dei ricorrenti, invece il M.I.U.R., con propri atti illegittimi, non idonei a degradare il predetto diritto, l’ha pervicacemente negato.

La pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 1973/2015) che ha annullato parzialmente il D.M. 235/2014, nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, ha efficacia di giudicato demolitorio erga omnes perché ha colpito un atto collettivo, contenente una disciplina generale applicabile ad una platea generalizzata di soggetti ancorché non parti del giudizio.

La parte annullata dell’atto “*non può esistere per taluni e non esistere per altri*” (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459; Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350; Cass., 26 marzo 2012, n. 1750; Cass., 16 novembre 2007, n. 23748; Cass., 13 marzo 1998, n. 2734).

## PERICULUM IN MORA

Non essendo inseriti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, i ricorrenti sono automaticamente esclusi dal diritto di poter essere individuati nella prima fasce del piano straordinario di assunzioni per la stipula di contratti a tempo indeterminato, con domanda da **presentare entro il 14 agosto 2015** (D.D.G. per il personale scolastico 17 luglio 2015, [doc. 6](#)).

Il M.I.U.R. rifiuta l’inserimento nelle graduatorie di quanti non abbiano conseguito una sentenza o un provvedimento cautelare favorevoli ([doc. 3](#)).

Il piano di assunzioni straordinario previsto già per l'anno scolastico 2015/2016 dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in vigore dal 16 luglio 2015, riguarda soltanto i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (e nelle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012), prevedendo infine la perdita di efficacia delle graduatorie ai fini dell'assunzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, commi 95 - 97, della legge:

*“95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche*

*medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.*

*96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

*a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*

*b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.*

*97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.*

103. *Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.*

104. *È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.*

105. *A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata*".

## CONCLUSIONI

IN VIA D'URGENZA:

1. ordinare *inaudita altera parte* l'inserimento di tutti i ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), lingua d'insegnamento italiana,

2. ordinare *inaudita altera parte* l'inserimento di Batistic Katja, Batistic Vanja, Braini Helena, Buzin Vesna, Cernic Marinka, Degenhardt Samantha,

Lavrencic Cristian, Pintar Greta, Pintar Matjaz, Sfiligoj Erika Eliza, Skolaris Mojca anche nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), lingua d'insegnamento slovena,

e, per tutti, negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014).

**3.** fissare udienza di comparizione per confermare o modificare il provvedimento appena sopra richiesto.

Anticipazioni per € 259,00.- e compensi rifusi.

**NEL MERITO:**

**1.** accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), lingua d'insegnamento italiana,

**2.** accertare e dichiarare il diritto di Batistic Katja, Batistic Vanja, Braini Helena, Buzin Vesna, Cernic Marinka, Degenhardt Samantha, Lavrencic Cristian, Pintar Greta, Pintar Matjaz, Sfiligoj Erika Eliza, Skolaris Mojca anche all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017 dell'Ambito Territoriale di Gorizia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), lingua d'insegnamento slovena,

e, per tutti, negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014).



3. condannare parte resistente a inserire i ricorrenti nelle suddette graduatorie e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con decorrenza dall'approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2014/2017.

Anticipazioni per € 259,00.- e compensi rifusi.

In caso di contestazione, ordinare all'Ambito Territoriale la produzione delle domande di inserimento inviate dai ricorrenti.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Diploma.
2. D.M. n. 235/14.
- 2.1 Cartella con tutti gli allegati al D.M. 235/14.
3. Nota 19621/15.
4. Ultimo contratto stipulato.
5. Estratto graduatorie d'istituto.
6. D.D.G. 17/07/15.

Segue eventuale invio ulteriori buste ex art. 16 bis d.l. 179/12.

*Ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si versano due contributi unificati da € 259,00.-, commisurati al valore indeterminato della domanda cautelare e della causa.*

Udine, 20 luglio 2015.

Avv. Marco Quagliaro